

rispettivamente dell'impresa MINGOIA (proveniente dalla zona di Caltanissetta e "sponsorizzata" da personaggi mafiosi locali condotti al seguito "per bilanciare il peso del PANZECA e del BIONDOLILLO") e dell'impresa BRUNO di Bagheria, asseritamente sostenuta dal PROVENZANO, persuase entrambi a "cedere" il passo per i lavori attinenti al parco urbano con la promessa di futuri favori per altri appalti, accordando alle imprese sponsorizzate dal predetto gruppo mafioso, il permesso di aggiudicarsi e poi eseguire i lavori, senza intralci di alcun genere.

Al di là della logica tipicamente "mafiosa" ispiratrice delle suddette condotte, le propalazioni dei due collaboratori evidenziano la necessità di preventivi interventi persuasivi, ovviamente attuabili solo attraverso illecite forme di pressioni, perchè la ditta effettivamente designata possa realmente aggiudicarsi i lavori. Proprio l'uso di queste forme di pressione indebita, attuata peraltro sotto forma di vera e propria minaccia, stando al racconto del propalante BARBAGALLO (riunione a casa di GUZZINO Diego, alla presenza del BRUNO - impresa bagherese appoggiata da PROVENZANO Bernardo che aspirava ad acquisire l'appalto - del PANZECA, del propalante e del GIUFFRÈ "Manuzza"; intervento persuasivo di quest'ultimo per l'aggiudicazione dell'appalto al PANZECA perchè "più giusto"), costituisce l'elemento strutturale della fattispecie ipotizzata dal P.M., sicchè alla luce di quanto osservato la configurazione del reato nei termini prospettati dal P.M. appare quindi corretta; conseguentemente la richiesta di custodia cautelare anche per tale titolo di reato va accolta.

Per quanto riguarda le esigenze cautelari, attesa la sostanziale identità di posizione rispetto al PRIOLO si rinvia integralmente alle conclusioni esposte in merito alla posizione di quest'ultimo. Va in ogni caso ribadito che la misura cautelare richiesta per l'indagato trae origine dall'esigenza di impedire che costoro possa continuare, sia pure da posizioni e con ruoli diversi, ancora concorrere ad alterare il corretto esercizio delle attività imprenditoriali nei comuni del mandamento di Caccamo.

Tuttavia, proprio per il minor spessore criminale del BATTAGLIA rispetto al PANZECA (del resto evidenziato dallo stesso P.M. nella propria richiesta) e non ostandovi il titolo dei reati contestati, la salvaguardia delle esigenze cautelari può essere assicurata mediante la misura degli arresti domiciliari.

VII) PARRINELLA COSIMO

Per il PARRINELLA, alla luce delle convergenti dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia che lo indicano come "uomo d'onore" della della "famiglia" di Trabia, non può certamente parlarsi di partecipazione all'associazione mafiosa a titolo di concorso esterno, bensì di partecipazione organica. Tanto più che secondo le propalazioni di chi meglio degli altri conosce la composizione mafiosa della "famiglia" di Trabia (LIMA Gaetano), il PARRINELLA rappresenta il vero e proprio prestanome di RANCADORE Giuseppe e RANCADORE Domenico, veri signori mafiosi di Trabia.

Proprio le indicazioni del LIMA appaiono particolarmente significative, tenuto conto che egli non solo riferisce che il PARRINELLA era stato "combinato" prima di lui, ma anche che proprio in virtù di tale qualifica, era stato il RANCADORE (del quale il LIMA conosce l'intrinseca qualifica di capo mafia di Trabia) a presentarglielo. Peraltro il LIMA non si limita a riferire notizie "de relato" sui reali rapporti intercorrenti tra il RANCADORE ed il PARRINELLA, ma ne parla con cognizione di causa per scienza diretta (significativo, in proposito, l'episodio dell'incontro nel villino rustico di proprietà del PARRINELLA in località "Acqua Grande").

E, grazie a tale fonte privilegiata di conoscenza il LIMA è in condizioni di indicare le cointeressenze economiche tra il RANCADORE ed il PARRINELLA risalenti alla metà degli anni '70 (allevamento di vitelli in società con numerose altre persone, in contrada "S.Onofrio" di Trabia).

Parimenti indicativa dell'organica appartenenza del PARRINELLA all'associazione mafiosa, è la dichiarazione del BARBAGALLO che nell'interrogatorio del 15 giugno 1995 menziona il PARRINELLA tra gli "appartenenti" alla "famiglia" di Trabia: non solo, ma il BARBAGALLO parla dell'indagato come di personaggio pienamente inserito nel sistema di acquisizione illecita degli appalti, definendolo un imprenditore "affidabile" (al pari del CATANESE, di SCIANNA Giacinto da Bagheria, del PRIOLO), cui rivolgersi per ottenere le "offerte in appoggio" volte alla turbativa delle gare pubbliche a vantaggio di quell'impresa designata ad acquisire i lavori.

Altro collaboratore di giustizia (DI CARLO Francesco) colloca il

PARRINELLA tra gli "uomini d'onore".

Il SIINO, pur non menzionando il PARRINELLA quale "uomo d'onore" ne parla non solo come personaggio inserito proficuamente nel sistema di illecita aggiudicazione degli appalti, ma come persona "raccomandatagli" da RANCADORE Domenico inteso "u prufissuri", per ottenere l'indispensabile via libera per la realizzazione della rete fognaria del Comune di Trabia.

E, sempre con riferimento al PARRINELLA, il LANZALACO ne parla come "prestanome" di RANCADORE Domenico, al pari di quanto fa CAPOMACCIO Bruno, con specifico riferimento ai rapporti di fornitura di appalto effettuati in favore del PARRINELLA dalla LAMBERTINI S.p.A.

Di fronte a questa convergenza di dichiarazioni che escludono qualsiasi possibilità di equivoco sul reale ruolo del PARRINELLA nell'associazione mafiosa, ulteriori riscontri di natura documentale sono costituiti dalle risultanze investigative circa gli intensi rapporti di affari intercorsi tra la LAMBERTINI ed il PARRINELLA, e, soprattutto, la monopolizzazione degli appalti delle opere pubbliche riguardanti il Comune di Trabia.

Questa ultima indicazione ha trovato ampio riscontro negli accertamenti svolti dai Carabinieri in ordine al numero ed alla qualità dei lavori aggiudicati in appalto od in sub-appalto alle imprese del PARRINELLA: circostanza che, come hanno rilevato gli stessi collaboratori di giustizia, è stata resa possibile soltanto grazie appunto alla "copertura" mafiosa della quale il PARRINELLA, proprio grazie al suo rapporto con RANCADORE, ha sempre goduto.

D'altra parte, il suo pieno inserimento nel sistema mafioso di gestione degli appalti è incontrovertibilmente dimostrato dalla sua partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto per il Parco Urbano di Caccamo, nella quale egli ha presentato l'offerta dopo averne concordato il contenuto con il PANZECA e gli altri soggetti interessati al controllo della sua assegnazione.

Per quanto riguarda le esigenze cautelari va detto che in relazione al titolo del reato contestato trova applicazione, nella specie il disposto dell'art. 275 comma 3 c.p.p., sicchè in mancanza di elementi specifici tali da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari non può che disporsi la custodia cautelare in carcere.

Peraltro, in concreto, ritiene questo Giudice che si configurino nel caso in esame sia l'esigenza connessa al pericolo di

inquinamento probatorio (attesa la nota capacità di intimidazione dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" della quale il PARRINELLA è accusato far parte), anche in relazione al fatto che il PARRINELLA risulta inserito ed operare professionalmente in un contesto ambientale assai ristretto che lo agevolerebbe nel suo comprensibile tentativo di influenzare le persone ancora da interrogare in qualità di testimoni. Inoltre attesi gli stretti rapporti tra il RANCADORE e il PARRINELLA e considerato lo stato di latitanza di quest'ultimo, il pericolo di inquinamento delle fonti di prova, ove il PARRINELLA rimanesse in stato di libertà diverrebbe ancora più intenso.

Ed ancora l'attività professionale esercitata dal PARRINELLA - e, dunque - l'inserimento a pieno titolo nel sistema degli appalti di oo.pp. non può che costituire ulteriore indice del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. (posto che la materia dell'irregolare acquisizione degli appalti costituisce uno dei comportamenti tipici del reato associativo di stampo mafioso).

VIII) LO BELLO LEONARDO

Assimilabile alla posizione del PARRINELLA è quella del LO BELLO Leonardo, a cui carico gravano numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

Sottoposto sin dagli anni '70 e in più occasioni, alla misura della sorveglianza speciale di P.S. in quanto sospettato di essere inserito nella "famiglia mafiosa" di Trabia, il LO BELLO è un piccolo imprenditore edile, particolarmente legato a RANCADORE Giuseppe (capo della "famiglia" di Trabia) e a GAETA Giuseppe (capo della "famiglia di Termini Imerese).

Le vicende giudiziarie che caratterizzano il percorso dell'odierno indagato sono in tutto simili a quelle analizzate a proposito del CATANESE, con il quale, peraltro, risultava essere collegato, al pari che con il PANZECA.

Anche nei confronti del LO BELLO - originariamente indiziato di appartenere all'associazione mafiosa - il G.I. di Palermo aveva a suo tempo pronunciato decreto di archiviazione da tale delitto. Determinante, a favore del LO BELLO, era stata l'insufficienza dei dati raccolti sul suo conto.

Con la collaborazione di LIMA Gaetano viene rivisitata la posizione del LO BELLO, indicato dal collaborante tra i componenti della "famiglia" di Termini Imerese e menzionato - a riprova della conoscenza diretta da padre del collaboratore - come "Nardino 'u beddu", proprietario di camions e pale meccaniche solitamente ricoverate in un deposito sito lungo la strada che da Termini Imerese porta al paese di Caccamo (circostanze, queste, ampiamente riscontrate dai CC.)

Ulteriori e più dettagliate notizie in merito all'indagato vengono fornite sempre dal LIMA in occasione di un successivo interrogatorio del 22 settembre 1994: il LIMA, in particolare, ha riferito della "rituale" presentazione avvenuta all'interno del Banco di Sicilia di Termini Imerese, risalente alla metà degli anni '70, tramite RANCADORE Giuseppe; ha, ancora, riferito di intensi rapporti bancari intrattenuti dal LO BELLO con il CATANESE (pienamente riscontrati dagli accertamenti bancari condotti sul conto del CATANESE che hanno evidenziato scambio di assegni per un importo complessivo di oltre 50 milioni).

Peraltro le informazioni fornite dal collaborante appaiono estremamente attuali, visto che il LIMA ha collocato l'appartenenza del LO BELLO alla "famiglia" di Termini Imerese quanto meno sino all'epoca del suo arresto (avvenuta nel 1994). Sull'organica e formale appartenenza del LO BELLO alla consorteria mafiosa indulgono numerosi collaboratori di giustizia.

In particolare il BARBAGALLO che indica il LO BELLO (da lui riconosciuto in fotografia) come "uomo d'onore" e "compare" di INTILE Francesco, nonché in stretti rapporti con CALO' Pippo e DI GESU' Lorenzo (prima, ovviamente, del loro arresto avvenuto a Roma il 29 marzo 1985); il DI CARLO, che ha parlato del LO BELLO, nel corso dell'interrogatorio del 30.1.1997, come organicamente inserito nella "famiglia" mafiosa di Termini Imerese, indicando particolari sulla sua famiglia di sangue pienamente riscontrati dal CC. (a riprova di una sua conoscenza personale con l'indagato); il SIINO, il quale parla di una appartenenza mafiosa del LO BELLO alla "famiglia" di Termini Imerese, riferita agli anni '90/91, e, soprattutto lo indica quale imprenditore "raccomandato" dal GIUFFRÈ, particolarmente in auge negli ultimi tempi, tanto da aver assunto *"un rilievo notevole, un rilievo mafioso"* e riferisce di aver appreso tali notizie dal proprio figlioccio CATANZARO Vincenzo, particolarmente attendibile in quanto inserito nel mondo imprenditoriale, pur senza essere uomo d'onore.

La qualità di "uomo d'onore" del LO BELLO viene poi riaffermata con particolare incisività dai fratelli CAPOMACCIO che hanno fatto riferimento a specifiche condotte sintomatiche dell'inserimento dell'indagato in "Cosa Nostra" (famiglia di Termini Imerese) quali l'intervento del LO BELLO in favore di CAPOMACCIO Michele cui era stato danneggiato un mezzo meccanico all'interno di un cantiere sede di lavori eseguiti dall'impresa del CAPOMACCIO e l'esercizio di un incontrastato potere di controllo sulla maggior parte delle gare di appalto relative alla zona di Termini Imerese e sulla distribuzione dei subappalti.

E sostanzialmente allineata alla posizione dei due CAPOMACCIO è la dichiarazione del collaborante LA CHIUSA Pietro, il quale mostra di conoscere molto bene l'indagato, definendolo *"uno degli imprenditori più vicini ai GAETA ed allo stesso GIUFFRÈ"*.

Si tratta di un compendio indiziario di assoluta gravità ed omogeneità, senza che si profili il rischio di una collocazione

mafiosa "ultrattiva" (oltre, cioè, quel periodo consacrato in precedenti provvedimenti amministrativi quali la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di P.S.), posto che tutti i collaboranti hanno parlato del LO BELLO in termini di attualità e non soltanto con riferimento a situazioni pregresse e consolidate nel tempo.

In proposito, soccorrono i generali criteri elaborati dalla giurisprudenza della S.C. che individua nel recesso (anche in forma implicita o tacita) e nella morte le cause di allontanamento dall'associazione e dunque l'interruzione della permanenza del reato, cause che non sono ravvisabili nel caso di specie.

Per quanto concerne le esigenze cautelari, si rinvia integralmente alle conclusioni esposte a proposito del PARRINELLA. Anche il LO BELLO, infatti, risulta inserito ed operare economicamente all'interno di un ristretto contesto territoriale e per la sua specifica personalità in condizione di influire sulle persone ancora da escutere. E, così come il PARRINELLA, il LO BELLO risulta inserito nel sistema degli appalti pubblici, senza che la modestia del suo livello imprenditoriale possa incidere più di tanto.

Anche per il LO BELLO va ribadito che - a prescindere dalla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i delitti di criminalità organizzata prevista dall'art. 275, comma 3°, c.p.p. - la misura cautelare richiesta per l'indagato trae origine dall'esigenza di impedire che lo stesso possa continuare ancora concorrere ad alterare il corretto esercizio delle attività imprenditoriali nei comuni del mandamento di Caccamo (e, in particolare, Termini Imerese).

IX) CATANESE SALVATORE

Sul conto del CATANESE gravano le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia che lo indicano concordemente (ad eccezione di LANZALACO Salvatore il quale lo definisce sic et simpliciter "uomo d'onore" di Caccamo, anche se poi preciserà il senso di tale sua affermazione nel corso di altro interrogatorio) come personaggio assai vicino alla "famiglia mafiosa" di Caccamo e come potente imprenditore della zona oltre che autorevole esponente politico della (ex) Democrazia Cristiana.

Riservandosi questo Giudice di ritornare più dettagliatamente sulle dichiarazioni del LANZALACO, si ritiene doveroso affrontare la tematica della qualificazione giuridica del fatto-reato ipotizzato dal P.M. a carico del CATANESE: in particolare si pone il problema della definizione del titolo partecipativo all'associazione mafiosa (se, cioè, interna ed organica all'associazione, ovvero di tipo c.d. "esterno").

Ad avviso di questo Giudice deve parlarsi, nella specie, di concorso pieno all'associazione nei termini delineati dalla Giurisprudenza della S.C. formatasi sul punto, posto che esclusa pacificamente la formale appartenenza dell'indagato all'associazione, non può negarsi una sua incondizionata "disponibilità" a favore di soggetti organicamente inseriti nell'associazione ed a lui vicini o per ragioni squisitamente "territoriali" ovvero per ragioni di tipo "affaristico-imprenditoriale".

Tuttavia questa disponibilità viene manifestata dal CATANESE in modo continuativo, tanto da escludere che possa parlarsi del delitto di favoreggiamento nella forma aggravata (quanto meno per le condotte successive all'entrata in vigore della legge 203/91); l'attività di riciclaggio che caratterizza, invece, le condotte del CATANESE nei primi anni '80, costituisce una tipica modalità attuativa del reato associativo (con riferimento a quella procedura di c.d. "sconto effetti" della quale parla al P.M., proprio a proposito del CATANESE, il collaboratore di giustizia BARBAGALLO Salvatore nel suo interrogatorio del 22 marzo 1995).

Il CATANESE, poi, per l'autorevolezza in campo politico, connessa alla sua militanza nelle file della (ex) Democrazia

Cristiana, nonché al suo collocamento all'interno del gruppo facente capo all'On.le Salvo LIMA, ed, infine, per le sue funzioni di Consigliere della Provincia di Palermo e Presidente dell'U.S.L. 51 di Termini Imerese, si pone come elemento di "raccordo" tra le Istituzioni pubbliche (alle quali risulta legato) e i singoli mafiosi, perseguendo interessi propri, e contribuendo al mantenimento della presenza mafiosa sul territorio.

Questa posizione invero gli consentirà, nel suo periodo di maggior fortuna, di ottenere l'assegnazione in sub-appalto - dopo gli inevitabili accordi preliminari - dei lavori per la realizzazione di imponenti opere pubbliche, come la diga Rosamarina e la metanizzazione della Città di Termini Imerese, ed ovviamente anche di partecipare a molte altre gare quale presentatore di "offerte di appoggio" per consentire che l'aggiudicazione venisse pilotata verso le imprese designate da Cosa Nostra.

Un primo indicativo dato della sua disponibilità in favore degli associati è costituito dagli innumerevoli rapporti bancari (riportati dal P.M. nella propria richiesta in apposito specchietto riepilogativo) intrattenuti nei primi anni '80 con numerosi personaggi del "Gotha" mafioso quali INTILE Francesco, DI GESU' Lorenzo, RANCADORE Giuseppe, GUZZINO Diego, ABSENTE Bernardo (successivamente ucciso in un agguato) e GAETA Giuseppe.

Se le prime indagini (che avevano visto il CATANESE indiziato del reato di cui all'art. 416 bis C.P. da parte del G.I. di Palermo) non avevano sortito effetti particolari, posto che la vicenda del CATANESE si risolse in un'archiviazione da tale ipotesi delittuosa, poi confermata - dopo la trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Imerese (a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale da parte del G.I. di Palermo), dal G.I. di quest'ultimo Tribunale, ciò si deve da un lato, alla insufficienza dei dati disponibili a quell'epoca e, dall'altro, alle giustificazioni fornite dallo stesso CATANESE all'A.G. che, seppur sospette, non offrivano una chiave di lettura diversa.

Oggi, grazie all'acquisizione di tali dati ed alle rivelazioni di numerosi collaboratori di giustizia, primo tra i quali, in ordine di tempo, LIMA Gaetano, è possibile una rilettura di quei rapporti bancari che inquadra in un ambito di vera e propria sistematicità i rapporti suddetti, non più giustificabili con relazioni connesse alle attività lavorative del CATANESE e dei prenditori o giratari degli assegni. E, si badi bene, si tratta di

assegni di importo considerevole (dell'ordine di alcuni milioni e, sovente, di decine di milioni) che conferiscono nuova lce alle dichiarazioni in un certo senso riduttive ed edulcorate rese dal CATANESE nel corso della precedente indagine.

Se, dunque, l'analisi dei rapporti bancari costituisce - come ben osserva il P.M. nella propria richiesta - l'indefettibile punto di partenza per l'esame della posizione del CATANESE, l'altro spunto di grande utilità si ricava dalle numerose dichiarazioni dei vari collaboranti. Il menzionato LIMA Gaetano, a proposito del CATANESE, riferisce che pur non risultandogli "uomo d'onore" era particolarmente "vicino" al capo mandamento di Caccamo, INTILE Francesco, ed ancora, a DI GESU' Lorenzo e a GUZZINO Diego. Ed, a riprova, degli stretti collegamenti del CATANESE con molti uomini d'onore del mandamento di Caccamo (comprendente, tra gli altri, il territorio di Trabia, -quello di Termini Imerese, quello di Cerda), il LIMA aggiunge che esponenti della "famiglia" di Termini Imerese, quali RINELLA "Totuccio" e GAETA Giuseppe avevano un'attività commerciale in comune con il CATANESE e rimarca "l'avvicinabilità" del Giudice Giuseppe PRINZIVALLI, ex Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, recentemente condannato a dieci anni di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis C.P. dal Tribunale di Caltanissetta), da parte del CATANESE, con il quale intercorrevano rapporti di assoluta familiarità. Ed è appena il caso di osservare che una delle condotte ricomprese nella imputazione di cui all'art. 416 bis C.P. elevata a carico del Dr. PRINZIVALLI riguarda proprio la sua relazione di amicizia con il CATANESE.

Di estremo interesse le dichiarazioni rese dal BARBAGALLO, che nel corso dell'interrogatorio del 14 giugno 1995, a proposito del CATANESE, ha parlato di soggetto che aveva fornito le c.d. "offerte di appoggio" per la quasi totalità delle gare cui erano interessati i PRIOLO (Filippo ed Antonino), ABSENTE Bernardo (già interessato nella Calcestruzzi Termini) e PANZECA Giuseppe (aggiudicatario di tutti i lavori svoltisi nel territorio di Caccamo negli ultimi anni).

Il SIINO, particolarmente inserito nel sistema dell'illecita acquisizione degli appalti pubblici in Sicilia, mostra di conoscere bene l'indagato (pur incorrendo in un errore sul nome di battesimo - Pino in luogo di "Totò" - che non assume alcun rilievo visti tutti gli altri dati forniti che escludono qualsiasi dubbio sull'effettiva identità dell'indagato

menzionato dal collaborante) parla di gestione da parte del CATANESE, all'epoca in cui egli era consigliere provinciale, del pizzo da corrispondere per tutti i lavori afferenti alla diga del torrente Rosamarina; ed, ancora, della sua estrema deferenza mostrata, in sua presenza, a GIUFFRÈ Antonino, attuale capomandamento di Caccamo in stato di latitanza; ed infine ha sottolineato il coinvolgimento del CATANESE in tutti i lavori di sbancamento e movimento terra relativi all'appalto della diga di Rosamarina, aggiudicata all'impresa ASTALDI, grazie alla sua rete di conoscenza con i mafiosi della zona. Lo stesso SIINO ha sottolineato la circo spezione con la quale il CATANESE era solito riceverlo nei suoi appuntamenti di lavoro e la sua particolare abilità nel mantenere gli equilibri tra i vari "notabili mafiosi" in contrasto tra loro, uscendone sempre vincitore.

Anche il collaborante LA CHIUSA Pietro, a proposito del CATANESE, lo indica come *"molto vicino agli esponenti mafiosi della famiglia di Termini Imerese, della quale costituisce l'anello di congiunzione con gli esponenti politici locali"*

Estremamente attendibili e qualificate appaiono le indicazioni del LANZALACO che pur definendo il CATANESE, seccamente "uomo d'onore" nel corso dell'interrogatorio del 4 novembre 1997, ha poi rettificato l'indicazione precisando che si trattava di un suo convincimento dovuto al fatto che *"egli è stato e continua ad essere uno degli imprenditori ai quali i componenti della famiglia mafiosa di Caccamo hanno da sempre fatto riferimento per l'assegnazione di lavori in subappalto"*, sottolineando i suoi rapporti "strettissimi" con Lorenzo DI GESU', PANZECA Giuseppe, BIONDOLILLO Giuseppe, Diego GUZZINO e Nino GIUFFRÈ (praticamente il vertice, nel tempo, del mandamento di Caccamo).

E la descrizione da parte del LANZALACO degli interessi in comune (naturalmente economici) coltivati dal CATANESE con alcuni di questi personaggi (BIONDOLILLO, nella gestione della concessionaria auto "A.V.A.R." di Termini Imerese e PANZECA, nella gestione di un'azienda agrumicola sita nella zona industriale di Termini Imerese), consente di inquadrare il CATANESE in quel contesto affaristico mafioso del quale si è detto.

L'indagato può quindi definirsi uno degli imprenditori sicuramente più "affidabili" del mandamento di Caccamo, perfettamente inserito nel sistema di controllo degli appalti creato dai componenti di quel mandamento.

Estremamente illuminante - a testimonianza della sua grande influenza e dei suoi agganci con gli esponenti allora dominanti nell'ambito politico-istituzionale della zona di Caccamo-Termini Imerese la vicenda relativa alle pressioni esercitate (con successo) per il trasferimento dalla Compagnia Carabinieri di Termini Imerese di un ufficiale dei Carabinieri (il Cap. SCALA), reo di aver iniziato a svolgere investigazioni particolarmente incisive sull' establishment mafioso del territorio di Termini Imerese, sino ad allora del tutto inesplorato.

Quanto alle esigenze cautelari, anche per il CATANESE valgono le medesime considerazioni svolte per il PARRINELLA e per il LO BELLO.

Tuttavia il CATANESE, rispetto a tali soggetti, si colloca ad un livello nettamente superiore.

La sua esperienza professionale acquisita nel settore imprenditoriale lo porta ad intervenire con particolare abilità nel sistema della illecita acquisizione degli appalti pubblici (che, come è stato già ricordato, costituisce una delle condotte tipiche del delitto di associazione mafiosa). Ma la sua pericolosità sociale risulta ancor più accentuata vista l'autorevolezza del personaggio, letteralmente "consultato" dai tutti i maggiorenti del Comune di Caccamo ove egli opera, proprio per la capacità di mediare i contrasti e trovare le soluzioni ad ogni problema.

Ed ancora l'autorevolezza del CATANESE risulta ancor più evidente alla luce dell'esperienza politica vissuta fino a pochi anni orsono sia nell'ambito della Provincia di Palermo (quale consigliere eletto nelle file della D.C.), sia nell'ambito ospedaliero (quale Presidente della U.S.L. 51 di Termini Imerese). Tale autorevolezza si combina con la capacità di intervenire fattivamente nella materia degli appalti pubblici, avendo il CATANESE acquisito anche particolare competenza dal punto di vista amministrativo, sì da dominare "a tutto campo" la materia degli appalti pubblici.

Naturalmente l'autorevolezza del personaggio e la rete di conoscenze dallo stesso intessuto nel corso della sua lunga militanza politica ed amministrativa non può che refluire sull'esigenza di cui all'art. 274 lett. A) c.p.p., da salvaguardare particolarmente attesa la capacità del CATANESE - anche in relazione al ristretto contesto ambientale in cui egli vive - di influire sulle persone ancora da interrogare in merito alle presenti vicende. Peraltro, in tal senso, è estremamente

sintomatica la sua capacità di intervento ai massimi livelli istituzionali per quanto avvenuto in merito al tentativo (riuscito) di allontanare un Ufficiale dei CC. che stava indagando sul suo conto, dalla sede ove il detto Ufficiale esercitava le proprie funzioni.

Ovviamente, anche nel caso del CATANESE non possono che richiamarsi le considerazioni svolte per il PARRINELLA e per il LO BELLO, in ordine al principio di "presunzione di adeguatezza" della misura cautelare in applicazione del disposto di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., atteso il titolo del reato contestato.

X) BAZAN GASPARE

Nei confronti di tale indagato vengo mosse numerose contestazioni sostanzialmente connesse alla sua attività di imprenditore commerciale. Le ipotesi di reato configurate dal P.M. vanno dal delitto di bancarotta fraudolenta "impropria" (relativa alla vicenda del concordato preventivo azionato per salvare dal fallimento la F.lli BAZAN) al delitto di bancarotta "propria" documentale (con riferimento alla vicenda relativa alla irregolare tenuta della contabilità della società MARINA 1 successivamente fallita) alle false comunicazioni sociali, al riciclaggio (con riferimento a quella attività di occultamento di illeciti capitali occultati da esponenti mafiosi all'interno delle società facenti parte del gruppo BAZAN).

Gli elementi indiziari - assolutamente gravi ed inequivoci - fanno capo ad una pluralità di fonti accusatorie, così come approfonditamente analizzate in altra parte dell'ordinanza, alla quale si fa esplicito rinvio: ci si riferisce alla vicenda relativa alla bancarotta "impropria" della quale si è diffusamente parlato nella seconda parte a proposito della qualificazione giuridica dei fatti-reato.

In particolare oltre ai collaboratori di giustizia quali il LANZALACO, il LA CHIUSA ed il BARBAGALLO, si sono aggiunte altre fonti accusatorie tra le quali la NATOLI, lo ZAPPÀ; i curatori, amministratori e liquidatori delle procedure del gruppo BAZAN-MARINA UNO; nonché una serie di riscontri ed approfondimenti dei CC RONO di Palermo e del GICO GDF Palermo.

Le indagini hanno consentito di evidenziare una serie gravissima di reati aventi un vasto spettro di azione illegale che hanno come conseguenza una prognosi assolutamente negativa sul BAZAN Gaspare. Infatti la capacità criminale di quest'ultimo ed il suo spessore è di assoluta rilevanza se si pensa che ha asservito tutte le sue attività imprenditoriali al riciclaggio operato da Cosa Nostra ed in particolare dalla famiglia di S. Maria di Gesù, prima, e da quella di Caccamo poi.

Proprio a causa di questa dipendenza patrimoniale è crollato il suo gruppo imprenditoriale ed in tal senso per salvaguardare gli interessi dei primi è stato costretto ad operare una serie continua di illeciti ai danni dei creditori delle sue società già in stato d'insolvenza patrimoniale, cedendo le società a cui era interessata COSA NOSTRA e nel contempo occultando le liquidità derivate; inducendo altresì in errore i creditori che

approvavano un concordato fallimentare basato su una cessione di beni a monte preconfezionata a loro danno.

Per quanto riguarda, poi, le altre ipotesi delittuose non può che farsi rinvio alle dettagliate dichiarazioni rese sul punto dal LANZALACO che, a decorrere da una certa epoca, è subentrato nella gestione diretta della società MARINA 1, venendo così a capo di alcune gravi irregolarità commesse dal BAZAN e puntualmente riferite.

Quanto alle esigenze cautelari, ancora una volta debbono richiamarsi i criteri indicati nell'art. 275 comma 3 c.p.p. con specifico riferimento alle contestazioni sub 3), 5) e 7).

Il giudizio prognostico per l'indagato ai sensi dell'art. 274 lett. C) cpp, non può che essere assolutamente negativo proprio tenendo conto della pervicacia e della ostinazione con cui il BAZAN ha operato nella commissione degli illeciti contestati. Inoltre egli ha dimostrato una particolare capacità delinquenziale nel valersi di una serie di operazioni commerciali tutte volte a occultare l'esistenza di capitali di Cosa Nostra, senza manifestare alcuna esitazione nel perseguire l'intento di danneggiare i creditori delle sue aziende.

L'accertamento della sua estrema pericolosità sociale — anche a voler prescindere dalla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare — impone pertanto l'applicazione della custodia cautelare in carcere tenuto conto che, gli elementi esposti, rendono alquanto evidente la concreta possibilità della reiterazione degli illeciti contestati.

Parimenti attuale e concreto poi si profila il pericolo di inquinamento delle acquisende fonti di prova, tenuto conto che anche per il BAZAN numerosi fonti di prova sono costituite da dichiarazioni testimoniali facilmente influenzabili, anche attraverso terzi.

XI) LO BUE DARIO

A carico del LO BUE vengono mosse due distinte ipotesi delittuose, connesse comunque alla sua presenza all'interno di una delle società nautiche rilevate dal c.d. "gruppo PANZECA" (GENTE DI MARE).

Della prima ipotesi relativa al delitto di partecipazione esterna all'associazione mafiosa si è già detto in altra parte della presente ordinanza, sicchè non può che farsi richiamo in parte de qua.

Qui occorre ribadire che i dati rivelatori di tale coinvolgimento sono ancora una volta costituiti anzitutto dalle puntuali dichiarazioni del LANZALACO riscontrate attraverso gli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza; ancora dai riferimenti inequivocabili contenuti nell'intercettazione ambientale effettuata all'interno della macelleria di TERESI Giacomo, interamente riportata nel suo testo in altra parte dell'ordinanza e che qui si richiama in parte de qua.

Peraltro l'accento che fa il D'AGATI Ivo (figlio di D'AGATI Giovanni) mentre si trova intento a colloquiare con TERESI Giacomo, al LO BUE (che chiama per nome a riprova della sua conoscenza con l'indagato) esclude in radice ogni possibilità di equivoco circa i rapporti intrattenuti dal LO BUE con alcuni esponenti mafiosi e circa le sue cointeressenze nelle società nautiche.

Così come elevatissimo valore indiziante ha il rinvenimento della cambiale in possesso del D'AGATI a lui sequestrata in occasione dell'arresto di TINNIRELLO Lorenzo, in quanto direttamente riconducibile al LO BUE.

Le indagini hanno consentito di evidenziare che il LO BUE, sebbene non formalmente inserito in Cosa Nostra, ha finito per assumere un ruolo rilevante nella gestione dei beni del D'AGATI e della famiglia di S. Maria di Gesù - nonostante molti degli esponenti di questa siano detenuti - assicurandone ancora attualmente la continuità nello svolgimento delle attività imprenditoriali.

In questo senso il contributo del LO BUE è consistito in quello, tipico del concorrente esterno, proveniente da un soggetto non inserito nel sodalizio mafioso ma che, per le sue conoscenze ed esperienze peculiari, è in grado di fornire un apporto causale del quale l'organizzazione non dispone.

Gli elementi di prova esposti hanno inoltre consentito di evidenziare il contributo prestato dal LO BUE alle attività di